



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore D'ALÌ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Disposizioni in tema di riciclaggio di relitti navali e di navi abbandonate e istituzione del fondo per la riduzione dei rifiuti prodotti dalle navi

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si colloca a valle dell'attento e approfondito esame svolto dalla 13^a Commissione permanente del Senato nel corso della XVI legislatura in ordine alle questioni relative al riciclaggio delle navi e in particolare alle problematiche che la normativa in corso di formazione in sede di Unione europea (Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (COM (2012) 118 DEFINITIVO)) rischia di lasciare irrisolte.

La 13^a Commissione permanente del Senato in XVI legislatura, attraverso l'approvazione della risoluzione Doc. XVIII n. 167, ha inteso segnalare l'assoluta necessità di inserire nella legislazione vigente la nozione di «relitto navale» e di prevedere una specifica procedura di smantellamento per i relitti al fine di salvaguardare l'ambiente e la sicurezza della navigazione.

La Commissione ha evidenziato, altresì, la necessità di inserire nella legislazione vigente la nozione di «nave abbandonata» e di approntare una normativa capace di affrontare in modo adeguato il fenomeno delle navi abbandonate che costituisce — oltre che un rilevante problema umano, data la condizione in cui vengono a trovarsi i marinai impiegati su tali navi — un grave problema ambientale ed economico. Questo fenomeno, che nell'attuale fase di grave crisi economica è in continua crescita, deve essere affrontato considerando la nave abbandonata come un elemento diverso dalla nave, assoggettandola ad un distinto e peculiare percorso di smaltimento. In tal modo si raggiunge l'obiettivo di rendere la nave abbandonata appetibile in termini economici per un eventuale soggetto interessato alla

sua demolizione e al successivo recupero della parti costituite che presentano un valore di mercato. Appare, infatti, di tutta evidenza che, in caso contrario, un potenziale acquirente di una nave abbandonata, non intravedendo margini di profitto per i complessi e costosi oneri derivanti dalla disciplina attualmente vigente, non avanzerebbe alcuna proposta di acquisto, cosicché nel tempo la nave abbandonata non potrebbe che diventare un relitto.

L'articolo 1 del disegno di legge ne stabilisce la finalità e l'ambito di applicazione, mentre l'articolo 2 reca le definizioni di relitto navale, nave abbandonata e Autorità competente.

L'articolo 3 prevede che l'Autorità competente realizzi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, una mappatura dei relitti navali e delle navi abbandonate presenti nei porti e negli approdi o nelle immediate vicinanze degli stessi. La mappatura è realizzata secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge,

L'articolo 4 istituisce presso il comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto l'Osservatorio nazionale sui relitti navali e sulle navi abbandonate, mentre l'articolo 5 crea il Consorzio per il riciclaggio del relitti navali e delle navi abbandonate (CO.R.RE.N.AB.) al fine di assicurare il riciclo dei materiali da questi provenienti.

Gli articoli 6 e 7 recano alcune modificazioni al codice della navigazione di cui al

regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, dirette a dare finalmente soluzione al grave problema del relitti sommersi nei porti, nelle rade e negli approdi. Da tempo, purtroppo, un rilevante numero di porti italiani è interessato dalla presenza di relitti sommersi e questa situazione è dovuta anche all'inadeguatezza dell'attuale impianto normativo, in quanto lo Stato, in dipendenza dell'articolato sistema che presiede alla rimozione, dovrebbe farsi parte attiva nel recupero dei relitti e poi rifarsi delle spese verso un proprietario che nei fatti risulta sempre ignoto od insolvente.

Appare necessario, pertanto, novellare l'articolo 73 del citato codice della navigazione, nel senso di prevedere che l'Autorità marittima, una volta scaduto infruttuosamente il termine ordinato al proprietario per rimuovere il relitto, anche per questioni di inquinamento dello stesso, dispone che il Consorzio per il riciclaggio dei relitti navali e delle navi abbandonate rimuova e ricicli il relitto. In coerenza con questa impostazione risulta necessario anche abrogare l'articolo 92 del regolamento per l'esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, per l'esecu-

zione del codice della navigazione e dettare una nuova disciplina di rango primario che prescrive che qualora il Consorzio per il riciclaggio dei relitti navali e delle navi abbandonate, su ordine dell'Autorità marittima, provveda alla rimozione ed al riciclaggio dei relitti, questi ultimi passano in proprietà del Consorzio medesimo.

L'articolo 8 stabilisce che il proprietario del relitto navale o della nave abbandonata possa cederlo volontariamente al Consorzio, mentre l'articolo 9 dispone che ogni nave che attracca in un porto nazionale è tenuta a versare un contributo ambientale finalizzato a migliorare le azioni per la riduzione dell'inquinamento derivante dai rifiuti prodotti dalle navi. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'ammontare del contributo e le modalità di versamento del medesimo. I contributi versati affluiscono presso il Fondo per la riduzione dei rifiuti prodotti dalle navi, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai relitti navali ed alle navi abbandonate nei porti nazionali o nelle immediate vicinanze dei porti medesimi al fine di salvaguardare l'ambiente e di tutelare la sicurezza della navigazione.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «relitto navale»: una nave affondata, o qualsiasi parte di una nave affondata, incluso qualsiasi oggetto che è, o che è stato, a bordo della nave, o una nave che sta per affondare o si possa ragionevolmente prevedere che stia per affondare;

b) «nave abbandonata»: qualsiasi nave per la quale l'armatore non ponga in essere alcun atto, previsto dalla legge, relativamente agli obblighi verso lo Stato costiero, il raccomandatario marittimo e l'equipaggio;

c) «Autorità competente»: l'Autorità portuale o, dove questa non sia stata istituita, l'Autorità marittima.

Art. 3.

(Mappatura dei relitti navali e delle navi abbandonate)

1. L'Autorità competente realizza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una mappatura dei relitti navali e delle navi abbandonate presenti nei

porti e negli approdi o nelle immediate vicinanze degli stessi.

2. La mappatura di cui al comma 1 è realizzata secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

(Osservatorio nazionale sui relitti navali e sulle navi abbandonate)

1. Presso il comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto è istituito l'Osservatorio nazionale sui relitti navali e sulle navi abbandonate, di seguito denominato «Osservatorio».

2. L'Autorità competente invia telematicamente all'Osservatorio i risultati della mappatura di cui all'articolo 3.

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

(Consorzio per il riciclaggio dei relitti navali e delle navi abbandonate)

1. Al fine di assicurare il riciclaggio dei materiali provenienti dai relitti navali e dalle navi abbandonate, è istituito il Consorzio per il riciclaggio dei relitti navali e delle navi abbandonate (CO.R.RE.N.AB.), di seguito denominato «Consorzio».

2. Il Consorzio trasmette annualmente all'Osservatorio una dettagliata comunicazione sulle attività svolte.

3. Possono partecipare al Consorzio i demolitori navali, i cantieri navali, i raggruppamenti formalmente costituiti di imprese o consorzi i cui scopi sono riconducibili alla finalità di assicurare il riciclo dei materiali provenienti dai relitti navali e dalle navi abbandonate. Può altresì partecipare al Consorzio ogni altro soggetto che svolge attività connesse direttamente o indirettamente alla medesima finalità, ivi compresi i rappresentanti nelle associazioni nazionali di categoria o di enti o imprese il cui oggetto abbia diretta attinenza con tale finalità.

4. I soggetti partecipanti al Consorzio devono essere in possesso di certificazione ambientale di processo e i materiali riciclati devono essere assistiti da una certificazione ambientale di prodotto in conformità alle indicazioni stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Modifica dell'articolo 73 del codice della navigazione)

1. L'articolo 73 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito dal seguente:

«Art. 73. - *(Rimozione di navi e di aeromobili sommersi)*. - Nel caso di sommersione di navi o di aeromobili nei porti, nelle rade, nei canali, ovvero in località del mare territoriale nelle quali a giudizio dell'autorità marittima possa derivarne un inquinamento ovvero un pericolo o un intralcio per la navigazione, il capo del compartimento ordina al proprietario, nei modi stabiliti dal regolamento, di provvedere a proprie spese alla rimozione del relitto, fissando il termine per l'esecuzione.

Se il proprietario non esegue l'ordine nel termine fissato, l'autorità marittima dispone

che il Consorzio per il riciclaggio dei relitti navali e delle navi abbandonate rimuova e ricicli i relitti o le navi abbandonate.

Nei casi di urgenza l'autorità marittima può disporre che sia direttamente il Consorzio a procedere alla rimozione ed al riciclaggio del relitti navali o delle navi abbandonate».

Art. 7.

(Introduzione dell'articolo 73-bis del codice della navigazione)

1. Dopo l'articolo 73 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è inserito il seguente:

«Art. 73-bis. - *(Rimozione d'ufficio)*. - Nei casi previsti dall'articolo 72, comma secondo, quando alla rimozione di materiali sommersi provvede d'ufficio l'autorità marittima, le cose da rimuovere divengono di proprietà dallo Stato.

Nei casi previsti dall'articolo 73, quando alla rimozione di navi, di galleggianti, o di aeromobili provvede il Consorzio per il riciclaggio dei relitti navali e delle navi abbandonate a seguito di disposizione dell'autorità marittima, le cose da rimuovere divengono di proprietà del Consorzio».

2. L'articolo 92 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è abrogato.

Art. 8.

(Cessione ad opera del proprietario)

1. Il proprietario del relitto navale o della nave abbandonata può cederlo volontariamente al Consorzio.

Art. 9.

*(Istituzione del fondo per la riduzione
dei rifiuti prodotti dalle navi)*

1. Ogni nave che attracca in un porto nazionale è tenuta a versare un contributo ambientale finalizzato a migliorare le azioni per la riduzione dell'inquinamento derivante dai rifiuti prodotti dalle navi.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'ammontare del contributo di cui al comma 1 e le modalità di versamento del medesimo.

3. I contributi versati ai sensi del comma 2 affluiscono presso il fondo per la riduzione dei rifiuti prodotti dalle navi, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.